



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-194

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di novembre il sottoscritto Tartaglia Chiara in qualità di Direttore della Direzione Politiche Dello Sport E The Ocean Race, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON L'A.S.D. SAN BERNARDINO, CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, VIA SAN PANTALEO N. 2.

Adottata il 28/11/2022
Esecutiva dal 28/11/2022

28/11/2022	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-194

OGGETTO PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON L'A.S.D. SAN BERNARDINO, CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, VIA SAN PANTALEO N. 2.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con contratto cron. 28 del 13/12/2012 è stato affidato in uso alla A.S.D. San Bernardino l'impianto sportivo ubicato in Genova, Via San Pantaleo n. 2, per un periodo decorrente dall'01/01/2013 al 31/12/2022;

Premesso inoltre che:

- con istanza prot. 99710 del 23/03/2017, la Società concessionaria ha richiesto la rinegoziazione del contratto ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53/2016;

- il procedimento afferente tale rinegoziazione è tuttora in corso, non essendo stato tempestivamente definito a causa delle difficoltà incontrate dal concessionario a seguito della pandemia e delle conseguenti misure restrittive;

Considerato che:

- tra i devastanti effetti della pandemia, tuttora in atto, vi sono i danni subiti dai gestori degli impianti sportivi in seguito alla chiusura delle strutture imposta dalle Autorità per ridurre i contagi;

- in particolare, i Decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sospeso, in ambito sportivo, le competizioni sportive e le sedute di allenamento degli atleti all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
- la predetta sospensione ovvero la loro limitata continuazione, nei casi previsti ed alle condizioni restrittive contemplate nei citati Decreti, ha condotto ad una ingente flessione degli introiti delle Società ed Associazioni Sportive, le quali hanno

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

comunque dovute far fronte alle spese fisse, come, a titolo esemplificativo, le utenze, i canoni di concessione, le tasse e, in alcuni casi, i compensi per i vari collaboratori sportivi;

Preso atto che:

- al fine di sostenere le Società operanti in ambito sportivo colpite dagli effetti della pandemia e concessionarie di impianti pubblici, il D.L. c.d. "Rilancio" n. 34 convertito in L. 77/2020 ha previsto, all'art. 216, la possibilità per le parti di concordare la revisione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga del rapporto;

Rilevato che:

- con nota del 21/11/2022 n. prot. 453281 del 28/11/2022, la Società concessionaria ha fatto presente le limitazioni, nell'utilizzo dell'impianto, cui ha dovuto sottostare, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità durante gli anni 2020 e 2021, in particolare la cessazione totale delle attività dal 16/03/2020 al 15/07/2020 ed ancora dall'01/10/2020 al 27/04/2021;
- la Società ha inoltre prodotto i bilanci 2020 e 2021 da cui risultano i mancati incassi, tra cui quelli del bar, conseguenti alle limitazioni di utilizzo della struttura;

Rilevata pertanto, alla luce delle perdite economiche subite dalla Società concessionaria per effetto della pandemia, la necessità di concedere un periodo di proroga contrattuale, tale da consentire il rientro di dette perdite ed il ripristino dell'equilibrio economico-contrattuale alterato in seguito agli effetti delle citate misure restrittive, con ciò dando applicazione all'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020;

Considerati sia il periodo di chiusura dell'impianto durante i mesi da marzo a luglio 2020 ed ancora la sospensione delle attività da ottobre 2020 ad aprile 2021 e la conseguente interruzione, durante detti periodi, degli effetti del contratto in essere con l'A.S.D. San Bernardino, tenuto conto delle inevitabili ripercussioni economiche del mancato utilizzo della struttura sulle entrate della predetta Società, protrattesi nel corso di tutto l'anno 2021 e destinate ad avere conseguenze anche in quelli successivi, ritenuto congruo, per quanto precede, un periodo di prolungamento di anni due a far data dall'01/01/2023, data di scadenza del vigente contratto, in modo da consentire il riequilibrio economico-contrattuale di cui sopra;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ritenuto, conseguentemente, di prolungare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020 il contratto in essere con l'A.S. D. San Bernardino avente ad oggetto la concessione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via San Pantaleo n. 2 per la durata di anni 2 a far data dall'01/01/2023 al 31/12/2024 e di approvare l'allegato schema di addendum contrattuale da sottoscrivere con la Società concessionaria;

Visti:

- gli artt. 107, 179, 183 e 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del C. C. n. 72 del 12.06.2000 e modificato con delibera C.C. 116 del 13.12.2005;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 D.Lgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;
- il D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, art. 216;

**IL DIRETTORE
DISPONE**

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di prolungare alle vigenti condizioni, ai sensi dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, il contratto cron. 28 del 13/12/2012 in essere con l'A.S. D. San Bernardino avente ad oggetto il prolungamento della concessione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via San Pantaleo n. 2 per un periodo di due anni a far data dall'01/01/2023 fino al 31/12/2024;
- 2) di approvare, per l'effetto, lo scherma di addendum integrativo del citato contratto da sottoscrivere con la Società concessionaria;
- 3) di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dei canoni dovuti dal gestore durante il periodo di prolungamento contrattuale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Ing. Chiara Tartaglia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

A cronologico n.

del

**CONTRATTO PER IL PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN
VIA SAN PANTALEO N. 2 – 16137 GENOVA.**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno .. del mese di in Genova.
il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 9 cap. 16124, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'Ing. Chiara Tartaglia, nata a Savona il 30/09/1974, nella sua qualità di Direttore della Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race, domiciliato per la carica in Via Di Francia n. 1 – 16149 Genova

e

A.S.D. San Bernardino, con sede in Via San Pantaleo n. 2, Genova, P.I. 03365100100, per brevità di seguito detta anche Concessionario, rappresentata dal Signor....., nato a, nella sua qualità di Presidente;
Con il presente atto le parti convengono, in conformità alla Determinazione Dirigenziale n. 2022-195.0.0.- ,
l'integrazione del contratto cronologico n. 28 stipulato in data 13/12/2012 tra A.S.D. San Bernardino ed il Comune di Genova, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.

PREMESSO CHE:

- in data 13/12/2012 il Comune di Genova e la A.S.D. San Bernardino hanno stipulato contratto recante il n. cron. 28 avente ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via San Pantaleo n. 2;
- il concessionario ha richiesto la rinegoziazione del contratto ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, ma il relativo procedimento non è stato ancora definito anche a causa dell'emergenza sanitaria da "Covid 19" verificatasi nel Paese a far data dal mese di marzo 2020 e delle conseguenti problematiche;
 - a seguito della predetta situazione di emergenza sanitaria sono stati adottati numerosi provvedimenti alcuni dei quali hanno imposto la chiusura delle attività sportive, in modo da evitare il diffondersi della malattia, mentre altri sono volti ad alleviare le conseguenze economiche dovute alla chiusura di dette attività;
 - a tal fine, il D.L. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", pubblicato in data 19/05/2020, convertito in L. 77/2020, ha disposto, all'art. 216, comma 2:

"2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. ";

- con nota del 21/11/2022 prot. 453281 del 28/11/2022, la Società concessionaria ha fatto presente le limitazioni, nell'utilizzo dell'impianto, cui ha dovuto sottostare, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità durante gli anni 2020 e 2021, in particolare la chiusura totale dell'impianto dal 16/03/2020 al 15/07/2020 ed ancora dall'01/10/2020 al 27/04/2021;
- la Società ha prodotto, in allegato alla predetta nota, i bilanci 2020 e 2021, da cui si evincono i mancati incassi, tra cui quelli del bar, conseguenti alle limitazioni nell'utilizzo della struttura durante il periodo della pandemia;
- alla luce della documentazione prodotta dal concessionario, che attesta le perdite subite per effetto della pandemia, considerata la sussistenza dei requisiti per il prolungamento, ai sensi dell'art. 216, D.L. Rilancio n. 34 conv. in L. 77/2020 , alle condizioni vigenti, del contratto cron. 28 del 13/12/2012 stipulato con l'A.S.D. San Bernardino per il periodo di 2 anni a decorrere dall'01/01/2023 fino al 31/12/2024.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Il Comune di Genova e dall'A.S.D. San Bernardino convengono l'integrazione, secondo i termini e le modalità di seguito indicati, del contratto recante il n. cron. 28 avente ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via San Pantaleo n. 2 – 16137 Genova.

ART. 1BIS – Durata del prolungamento contrattuale.

Il prolungamento della concessione dell'impianto ha durata per un periodo di anni 2 (due) a partire dall'01/01/2023 fino al 31/12/2024 alle condizioni di cui al contratto recante il n. cron. 28 avente ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via San Pantaleo n. 2.

ART. 5BIS – Canoni e cauzioni.

1. Il concessionario si impegna a versare, entro il 31/01/2023, una cauzione di Euro 1.166,23 pari al 10% dei canoni concessori, solo imponibile, dovuti per l'intero periodo di prolungamento contrattuale, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
3. La cauzione è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del concessionario medesimo.
4. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del concedente.
6. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
7. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
8. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. II) Le parti si danno atto che rimangono fisse ed invariate le restanti condizioni contrattuali di cui al contratto recante il n. cron. 28 avente ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via San Pantaleo n. 2.

ART. III) Tutte le spese riconducibili alla sottoscrizione del presente atto restano a carico del concessionario, che vi si obbliga.


Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Genova,

Per il Comune

Per il Concessionario



A.S.D. SAN BERNARDINO SOLFERINO
Via San PANTALEO,2 – 16137 GENOVA

Spett. Comune di Genova
Ufficio Sport
Direzione Politiche dello Sport
Via di Francia - Genova

Genova 21-11-2022

Oggetto: Istanza di prolungamento del periodo convenzione campo sportivo

Alla luce delle ingenti perdite che abbiamo, a causa della riduzione dell'attività legata ai provvedimenti del Governo per fronteggiare la pandemia, chiediamo che ci venga riconosciuto il prolungamento della concessione per un massimo di TRE ANNI, ai sensi dell'Art.216 del D.L. Rilancio n°34-2020 convertito in L.77-2020.

In particolare segnaliamo che le chiusure dell'impianto sono state le seguenti:

1. Dal 16-03 al 15-07-2020
2. Dal 01-10 al 31-12-2020
3. Dal 01-01 al 27-04-2021

Che hanno portato ad una notevolissima riduzione degli utilizzi del campo sportivo, per mancati affitti impianti, minori incassi quote atleti.

Vogliate gradire distinti saluti

Il Presidente
Antonio Valmati

Antonio Valmati
A.S.D. San Bernardino Solferino
Via San Pantaleo, 2
16137 Genova
C.Fisc.-PIVA: 03365100100